

12527/16



21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Signori:

dr. Maurizio FUMO - Presidente
dr. Paolo Antonio BRUNO - Relatore
dr. Rosa PEZZULLO
dr. Giuseppe DE MARZO
dr. Paolo Giovanni DEMARCHI ALBENGO

Sent. n. 3688 sez.
PU - 11/12/2015
R.G.N. 22042/2015

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis) :

avverso la sentenza del 24 febbraio 2015 della Corte d'appello di Cagliari;
udita la relazione del consigliere Paolo Antonio Bruno;
sentito il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Oscar Cedrangolo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
sentito, altresì, l'avv. (omissis) , difensore della parte civile, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito, infine, l'avv. (omissis) , che, nell'interesse del ricorrente, ne ha chiesto, invece, l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) - quale amministratore della srl (omissis), dichiarata fallita dallo stesso Tribunale con sentenza del 13/12/2011 - in concorso con altre persone, era chiamato a rispondere del reato di truffa sub A), ai sensi dell'art. 640 bis cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 7 cod. pen., per avere indotto il Ministero dell'Industria, oggi Ministero dell'Economia, e determinati istituti di credito

ad erogare ragguardevoli importi, a titolo di contributi a fondo perduto ex legge 488/92; di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo B) della rubrica, ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219 commi primo e secondo n. 1), 223 legge fall., perché, in concorso tra loro distraevano, con la condotta di cui al capo A) la somma di € 1.895.000,29, data dalla differenza fra le fatture per operazioni inesistenti pagate dalla (omissis) nei confronti della (omissis) (omissis) MBH;

e di bancarotta fraudolenta documentale, ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 216, comma primo n. 2), perché tenevano le scritture contabili in maniera tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della citata società ed in particolare:

contabilizzavano le fatture per operazioni inesistenti e gli altri documenti di cui al capo A) alterando, con tale condotta, i dati finali dei bilanci dal 2003 alla data del fallimento).

Con sentenza del 10 aprile 2014, il Gup del Tribunale di Cagliari, pronunciando con le forme del rito abbreviato condizionato all'acquisizione di una relazione di consulenza tecnica di parte ed all'esame del consulente di fiducia, prof. (omissis) (omissis) nonché all'esame di (omissis) (sulle circostanze rappresentate nelle dichiarazioni spontanee da lei rese nel corso delle indagini preliminari) dichiarava l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 640 bis cod. pen., e del reato di bancarotta documentale contestato al capo B) e per l'effetto lo condannava alla pena di anni due mesi quattro di reclusione, oltre consequenziali statuizioni, e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. Lo assolveva, invece, dai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, contestati ai capi B) e C) e di tentata bancarotta patrimoniale sub D), con formula perché il fatto non sussiste.

Pronunciando sui gravami proposti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, con riguardo alle assoluzioni dai reati di cui ai capi B) e D), e dal difensore dell'imputato, la Corte d'appello di Cagliari, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava in parte la sentenza impugnata, assolvendo l'imputato dal reato a lui ascritto al capo A) per non aver commesso il fatto; e rideterminava la pena nella misura di anni uno, mesi sei e giorni venti di reclusione, ferme restando le pene accessorie, concedeva allo stesso il beneficio della sospensione condizionale della pena e confermava nel resto, oltre consequenziali statuizioni.

Avverso l'anzidetta pronuncia il difensore dell'imputato, prof. avv. (omissis) (omissis), ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura di seguito indicate.

Con il primo motivo di ricorso si eccepisce erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., con particolare riferimento al combinato disposto degli artt. 216, comma 1, n. 2 e 223 legge fall. nonché

contraddittorietà ed intrinseca illogicità della motivazione, ai sensi dello stesso art. 606 lett. e) cod. proc. pen., con riferimento all'affermata responsabilità del (omissis) per il reato di bancarotta fraudolenta documentale ed in specie alla ritenuta sussistenza delle condotte di falsificazione contabile a lui attribuite, tali da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (al riguardo, era pure eccepita l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, comma 1 n. 2 legge fall. per violazione del c.d. standard di ragionevolezza, e contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui, assumendo quale condotta tipica del reato di bancarotta fraudolenta documentale anche l'ipotesi della mera falsificazione di bilancio societario, la detta condotta veniva ad essere sanzionata con la medesima pena prevista per la diversa fattispecie di cui all'art. 223, comma 2 n. 1), che, al contrario, prevedeva la punibilità della falsificazione di bilancio societario solo nel caso in cui la condotta avesse cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto fallimentare e fosse, quindi, esistente un elemento ulteriore, ossia il rapporto causale).

In particolare, lamenta che la statuizione di colpevolezza in ordine al reato fallimentare sia dipesa, per effetto "a cascata", dalla ritenuta colpevolezza, in primo grado, in ordine al reato di truffa, quanto all'ipotizzata triangolazione con l'azienda austriaca, e che l'assoluzione da tale reato non abbia comportato - come avrebbe dovuto - identico epilogo decisorio anche in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale. Sul punto, erroneamente, il giudice di appello aveva ritenuto che l'imputato non avesse contestato la materialità del fatto, limitandosi solo a censurare il ritenuto concorso, da parte sua, nel reato da altri commesso, ove invece, anche sulla base della consulenza di fiducia, il presupposto oggettivo era stato espressamente contestato. Erroneamente, il concorso nel reato anzidetto era stato desunto dalla circostanza che l'imputato si fosse "reso attivo", una volta diventato azionista di maggioranza della (omissis) sr nell'anno 2009, ove invece la truffa era stata consumata molto tempo prima, tra il 2003 e il 2007. Pertanto, le iscrizioni in contabilità e nei bilanci non potevano che essere relative a quegli anni, allorquando, cioè, l'imputato - anche a volergli attribuire il ruolo di amministratore di fatto della società a partire dal 2009 - non era in alcun modo coinvolto nella tenuta delle scritture contabili. Peraltro, oltreché dalla truffa, l'imputato era stato assolto anche dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso da altri amministratori, sul condivisibile rilievo che, non avendo concorso nella truffa, non poteva avere distratto risorse societarie o almeno non vi era alcuna prova che egli avesse strumentalizzato la truffa, cui non aveva partecipato, per commettere il reato fallimentare.

Contraddittoriamente, il giudice di appello aveva ritenuto che, consapevole - almeno dal 2003-2004 - della truffa e della condotta distrattiva da altri posta in essere, il (omissis), dominus della (omissis), aveva contribuito scientemente anche alla

falsa rappresentazione contabile. Ancora una volta, però, il giudice di appello si era limitato a valutare il solo profilo soggettivo, senza curarsi di accertare l'oggettiva sussistenza del reato in contestazione. Non aveva, insomma, considerato che dalla riconosciuta estraneità all'illecita operazione di triangolazione internazionale ed al conseguente reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non poteva, logicamente, non conseguire l'insussistenza di un concorso nella connessa condotta (sempre da altri posta in essere) di falsificazione delle scritture contabili.

La sentenza era contraddittoria anche con riferimento al periodo successivo al 2009, allorquando avrebbe potuto sembrare più plausibile una condotta illecita da parte dell'imputato. Sul punto, non vi era, però, alcuna prova dell'elemento soggettivo, notoriamente configurabili in termini di dolo generico e non già specifico. Nonostante la questione fosse stata già oggetto di motivi di appello con espresso richiamo alla consulenza del prof. (omissis). In particolare, il consulente aveva puntualmente dimostrato come fosse stato agevole la ricostruzione della situazione patrimoniale e del movimento degli affari della società, così come peraltro agevolmente ricostruiti dalla curatela fallimentare, senza quindi che l'originaria, mendace, indicazione del prezzo di acquisto dei macchinari da "(omissis)" avesse potuto, in alcun modo, ostacolare la detta ricostruzione.

In realtà, nella contabilità acquisita dal curatore e nel bilancio relativo all'esercizio precedente alla dichiarazione del fallimento, non vi era mendace rappresentazione della realtà aziendale.

Del resto, nessuna motivazione era stata resa sull'elemento soggettivo e tale mancanza integrava, oltreché difetto motivazionale, anche erronea applicazione della legge penale, e segnatamente, dell'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall.

Considerato, poi, che la falsa rappresentazione sarebbe consistita nel non avere provveduto a correggere i valori dei macchinari oggetto delle false fatturazioni nei bilanci degli anni 2009 e 2010 (sull'assunto, dunque, di un falso in bilancio) e che tale situazione era sussunta, ingiustamente, nel paradigma della bancarotta fraudolenta documentale, pur in mancanza di accertamento del presupposto dell'impossibilità di ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari, si poneva un problema di costituzionalità, con riferimento all'irragionevole parificazione di regime sanzionatorio, nei termini sopra indicati. Irragionevolezza che non avrebbe potuto ravvisarsi ove si fosse seguita l'interpretazione proposta da questa Corte regolatrice, con la sentenza *Corvetta* (ndr. Sez. 5, Sentenza n. 47502 del 24/09/2012, Rv. 253493).

Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale (ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., con particolare riferimento al combinato disposto degli artt. 43 cod. pen., 216, comma 1, n. 2 e 223 legge fall. nonché contraddittorietà od intrinseca illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606,

comma 1, lett. e) cod. proc. pen., con riferimento all'affermata sussistenza, in capo al (omissis), del dolo richiesto per l'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Si sostiene, al riguardo, che, contraddittoriamente, era stata affermata la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale nonostante l'assoluzione per il reato di truffa. Ed infatti, presupposto ineludibile della statuizione di responsabilità era la consapevolezza dell'imputato in ordine all'operazione truffaldina posta in essere negli anni precedenti. Senonché, a siffatta conclusioni si era pervenuti attraverso un'erronea lettura delle risultanze processuali, segnatamente delle contraddittorie deposizioni del teste (omissis) custode della (omissis) srl., che inizialmente non aveva fatto riferimento all'imputato e che, comunque, aveva dichiarato di essere stato assunto nel gennaio 2005, sicché erano contraddittorie ed infondate le conclusioni della sentenza di appello nella parte in cui, sulla base proprio dell'anzidetta testimonianza, aveva attribuita al (omissis) un ruolo attivo nella società già a partire dal 2002. Soltanto in un secondo momento il teste aveva dichiarato di avere preso direttive dall'odierno ricorrente. Inoltre immotivatamente era stata ritenuta la consapevolezza dello stesso (omissis) sulla base di due soli incontri con i rappresentanti della (omissis), perché, se era certo che egli sapeva della fornitura da parte della società spagnola, da nulla risultava, però, che egli fosse consapevole anche del ruolo truffaldino svolto dalla società austriaca. La sua buona fede doveva essere desunta, così come sostenuto dal consulente di fiducia, dall'avvenuta cessione - da parte dello stesso imputato, della moglie e della s.r.l. (omissis) - del pacchetto azionario del 22% della (omissis) srl per un corrispettivo di € 5.110.000, pagato in parte con versamenti in denaro e cessione di crediti ed parte con la cessione del 39,78% delle quote della (omissis).

Era, infatti, evidente che, se davvero fosse stato consapevole della truffa, l'imputato non avrebbe mai accettato in pagamento (anche se per una parte di corrispettivo) quote societarie chiaramente sopravvalutate per effetto di illecita attribuzione di un valore inventivo alle principali immobilizzazioni della (omissis). Nessuna plausibile giustificazione era stata resa sul punto dal giudice di appello, che, apoditticamente, si era avvalso di mere presunzioni, pur in presenza di un dato certo ed incontestabile.

Con il terzo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. con riferimento all'art. 133 cod. pen. nonché contraddittorietà ed intrinseca illogicità della motivazione, ai sensi dello stesso art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in ordine al trattamento sanzionatorio, determinato sulla base di considerazioni valedoli, semmai, con riferimento ai reati dai quali l'imputato era stato assolto e che, dunque, avrebbero potuto avere un senso solo

nell'ambito della pronuncia di primo grado, che aveva invece riconosciuto la colpevolezza dell'imputato in ordine agli anzidetti reati, originariamente contestati.

Illogico era anche il riferimento alla gravità della bancarotta documentale, date le fondate perplessità sulla pertinenza di un siffatto criterio in riferimento ad un reato, come la bancarotta fraudolenta documentale, di cui peraltro era stata dimostrata l'insussistenza. Sicché, l'utilizzo di un siffatto parametro era "residuato" della prima sentenza, solo nell'ambito della quale poteva avere una qualche giustificazione il riferimento alle dimensioni ed all'entità della condotta, quella sì "grave e internazionale".

Quanto all'intensità del dolo, l'esistenza dell'elemento soggettivo era stata affermata - per quanto osservato in precedenza - sulla base di mere presunzioni, sicché anche l'utilizzo di un tale criterio era mero "retaggio" del primo grado e risultava, quindi, del tutto ingiustificato ed illogico, dopo l'assoluzione dal reato di truffa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. All'esame delle ragioni di censura giova, di certo, una sintetica puntualizzazione dei termini della vicenda sostanziale oggetto di giudizio e del suo sviluppo processuale.

Già dalla narrativa che precede emerge, in tutta evidenza, che dal variegato novero delle originarie imputazioni - relative ad ipotesi di truffa in danno dello Stato, bancarotta fraudolenta patrimoniale, consumata e tentata, nonché bancarotta fraudolenta documentale - dopo il giudizio di primo grado erano residue soltanto le ipotesi di truffa e di bancarotta fraudolenta documentale; ed alla fine, in esito a gravame, anche della parte pubblica, il solo reato per il quale l'imputato ha riportato condanna è stato la bancarotta fraudolenta documentale, a seguito di assoluzione da tutti gli altri addebiti, compreso il delitto di truffa.

Quest'ultima contestazione - alla quale mette conto fare riferimento, per quanto si dirà da qui a poco - consisteva nella richiesta di contributi pubblici a fondo perduto, in base alla legge n. 488/1992, ai fini dell'acquisto di macchinari di azienda, allegando fatture per un importo complessivo di quasi tre milioni di euro, pari al triplo di quanto effettivamente erogato alla (omissis), società spagnola di produzione. Senonché, le fatture anzidette risultavano emesse da un'altra società, ossia dall' (omissis).

In sostanza, si era trattato di un sistema fraudolento fondato sulla triangolazione internazionale: (omissis), (omissis), (omissis), nella quale la società austriaca avrebbe operato come società cartiera, emettendo false fatture per operazioni

inesistenti (in quanto i macchinari erano stati prodotti dalla (omissis), in base alle quali erano stati, poi, indebitamente richiesti e percepiti cospicui contributi pubblici.

L'assoluzione del (omissis) dal reato di truffa, nell'ambito della pronuncia in esame, era dovuta al riscontro che l'attività truffaldina era stata ideata e posta in essere alcuni anni prima che lo stesso imputato si occupasse, sia pure di fatto, della gestione della (omissis), anche se era stato possibile accertare che egli fosse pienamente consapevole dell'illiceito, che aveva procurato un ingente profitto alla società. Non solo ma l'alterazione delle scritture contabili e dei bilanci di esercizio, integrante l'ipotesi della bancarotta fraudolenta documentale, era direttamente funzionale - secondo la prospettazione accusatoria recepita in sentenza - proprio all'occultamento dell'operazione truffaldina, di cui, appunto, egli era pienamente consapevole.

L'addebito è fondato sulla qualità di amministratore di fatto assunta dallo stesso (omissis), che, a partire dal 2009, era divenuto incontrastato dominus della stessa avendone rilevato le quote di maggioranza; e si sostanzia nel rilievo di avere consapevolmente reiterato, negli anni, il falso documentale proprio allo scopo di tenere nascosta la mega-truffa, che, peraltro, lui stesso aveva tutto l'interesse ad occultare proprio in ragione della sua qualità. Sulla base di univoche risultanze indicate in sentenza, si è, argomentatamente, dimostrato che egli fosse solito impartire precise istruzioni per la redazione del bilancio ed avesse tale influenza nella gestione societaria da imporre la nomina del liquidatore nella persona di un suo amico, di cui poteva disporre a piacimento.

Questi, in sintesi, i termini della vicenda, può ora procedersi alla deliberazione dei motivi di doglianza.

2. Le considerazioni *in fatto* che precedono consentono di rilevare, *eo ipso*, l'infondatezza del primo motivo, nella parte in cui, in ragione di asserita, distorta, lettura delle risultanze processuali, si assume che, acriticamente, l'affermazione di colpevolezza in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale sarebbe mero effetto "a cascata" della statuizione di colpevolezza, in prime cure, in ordine al reato di truffa. Si è evidenziato che, nonostante l'indubbio rapporto di strumentalità tra le due ipotesi delittuose, l'assoluzione in appello dal reato di truffa lasciava impregiudicata la colpevolezza in ordine al reato fallimentare.

Ed infatti, derivando la pronuncia liberatoria dal mero rilievo della mancanza di prova in ordine a qualsivoglia contributo partecipativo dell'imputato nell'attività truffaldina, peraltro posta in essere ben prima che egli si occupasse direttamente della gestione della (omissis), la statuizione di penale responsabilità per la bancarotta fraudolenta documentale era dovuta alla reiterata, consapevole, contraffazione delle

rappresentazioni di bilancio al fine di tenere nascosta la truffa, di cui egli aveva piena contezza.

Quanto, poi, alla contestata sussistenza dei presupposti costitutivi, soggettivi ed oggettivi, del reato fallimentare in questione, la relativa doglianza non ha pregio, a fronte di un compendio giustificativo - che pur nel suo ridondante sviluppo - dà adeguata ragione della ritenuta configurabilità del delitto in questione. E la motivazione offerta dal giudice *a quo* appare formalmente corretta - siccome rispettosa dei consolidati principi dettati, in materia, da questa Corte regolatrice - ed immune da vizi od incongruenze di sorta nell'espressione di un apprezzamento squisitamente di merito, che, proprio perché adeguatamente giustificato, si sottrae al sindacato di legittimità.

Nessun profilo di contraddittorietà è dato ravvisare nell'approdo decisivo fondato sul binomio: consapevolezza della truffa/falsa rappresentazione contabile, proprio in ragione della ritenuta finalizzazione di quest'ultima a mascherare le tracce documentali della stessa, continuando ad offrire all'esterno una distorta e fuorviante immagine di solidità economico-finanziaria, attraverso false valutazioni delle immobilizzazioni e degli ammortamenti, sopravvalutati in modo abnorme, per effetto di appostazioni in bilancio di costi storici di acquisto decisamente falsi, pari al triplo dell'effettivo; appostazioni strumentali ed inevitabili perché proprio in base alla falsa fatturazione era stato possibile realizzare il sistema truffaldino.

Ed allora, pacifica - perché risultante *per tabulas* - la materialità del reato, ineccepibile risulta pure l'individuazione della necessaria componente soggettiva, risultante - in tutta evidenza - dal complessivo sviluppo motivazionale, nei termini del dolo generico, conformemente ad indiscusso insegnamento giurisprudenziale di legittimità (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013, dep. 2014, Rv. 258881).

Le altre censure che sostanziano il primo motivo devono essere disattese, in quanto inammissibili, afferendo a profili prettamente di merito, improponibili in questa sede di legittimità, a fronte di motivazione adeguata e formalmente corretta. Così deve dirsi in ordine all'accertato - ed ampiamente motivato - rilievo della finalizzazione dell'irregolare tenuta delle scritture contabili allo scopo di non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

E' appena il caso di osservare, in proposito, che per indiscusso insegnamento giurisprudenziale di legittimità *sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza* (Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010, Rv. 247965; Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, Rv. 232212; Sez. 5, n. 10423 del 22/05/2000, Rv. 218383 secondo cui *nel delitto di bancarotta fraudolenta*

documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile; ne consegue che il predetto delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (con riferimento a fattispecie in cui per la ricostruzione è stato necessario fare capo a fonti di documentazione esterne).

Si osserva, da ultimo, che la ricostruzione della vicenda, da parte del giudice a quo, non presenta profili di irragionevolezza, nella configurazione di un reato fallimentare da falso in bilancio societario relativamente al quale vi sarebbe palese irrazionalità di trattamento sanzionatorio rispetto al reato di bancarotta fraudolenta c.d. impropria, qualora il reato presupposto fosse proprio il reato societario di cui all'art. 2621 cod. civ. Una difformità siffatta sarebbe apprezzabile per il fatto che, nella seconda fattispecie delittuosa, la configurabilità del reato postula la sussistenza di un *quid pluris*, ovverosia il nesso causale tra reato societario e dissesto; e sarebbe, invece, insussistente ove si seguisse la prospettazione teorica espressa nella sentenza *Corvetta* di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 47502 del 24/09/2012, Rv. 253493, così massimata: *nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione lo stato di insolvenza che da luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso e pertanto deve porsi in rapporto causale con la condotta dell'agente e deve essere, altresì, sorretto dall'elemento soggettivo del dolo*).

Al riguardo, va considerato che, al di là del fatto che la giurisprudenza successiva di questa Sezione si è, unanimemente, attestata sulla posizione ermeneutica "tradizionale" (cfr. tra le altre, Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Rv. 261683; Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Rv. 260690; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Rv. 261942; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Rv. 262741; Sez. 5, n. 11793 del 05/12/2013, dep. 2014, Rv. 260199; Sez. 5, n. 38325 del 03/10/2013, dep. 2014, Rv. 260378, secondo cui *in tema di reati fallimentari, la condotta sanzionata dal reato di bancarotta non è quella di avere cagionato lo stato di insolvenza o di avere provocato il fallimento della società, bensì quella di avere depauperato l'impresa, consistente nella destinazione delle risorse ad impieghi estranei alla dinamica imprenditoriale, con la conseguenza che non è necessario che la rappresentazione e la volontà dell'agente investano il fallimento o il dissesto aziendale, essendo sufficiente che si riferiscano alla sua diminuzione patrimoniale*), la determinazione di uno stesso regime sanzionatorio per l'ipotesi di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216 legge fall. e l'ipotesi di bancarotta fraudolenta

impropria da reato societario non sembra tale da autorizzare un fondato sospetto di illegittimità costituzionale. nonostante la diversità strutturale delle fattispecie delittuose in esame, in quanto frutto di apprezzamento discrezionale del legislatore che non appare irragionevole, si da dar luogo a violazione dell'art. 3 Cost. Donde, la ritenuta manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente.

3. La seconda censura, che dubita della correttezza della lettura delle emergenze di causa, da parte del giudice *a quo*, segnatamente in ordine al profilo soggettivo del reato in questione, si colloca alle soglie dell'inammissibilità.

Per quanto si è detto in precedenza, la struttura motivazionale della sentenza impugnata risulta scevra da errori od incongruenze di sorta sul punto, sulla base di motivato apprezzamento del compendio probatorio. E, verificata la correttezza delle premesse logico-giuridiche, siccome in linea con pacifica lezione giurisprudenziale di legittimità in punto di individuazione del dolo necessario ai fini della configurazione della fattispecie delittuosa in esame, per il resto le conclusioni tratte nel "merito" rappresentano consequenziale sviluppo di apprezzamento di fatto, che, in quanto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità.

4. Il terzo motivo, riguardante l'assetto sanzionatorio, si pone, invece, decisamente in area d'inammissibilità, involgendo questione propriamente di merito, anche in ordine alla quale non manca motivazione corretta ed idonea.

Al riguardo, è sufficiente considerare che, nella determinazione della pena, il giudice *a quo* ha preso le mosse da una pena-base assai prossima al minimo edittale, provvedendo, poi, a mitigarne la portata mediante la concessione delle attenuanti generiche, oltre alla dovuta diminuzione per la scelta del rito. Il richiamo a criteri di valutazione, quali la *dimensione internazionali* e la *gravità della bancarotta* oltre all'*intensità del dolo* - all'apparenza pertinenti solo in rapporto all'iniziale, articolata, contestazione di truffa e bancarotta fraudolenta - è valso solo a negare la possibilità di ulteriore riduzione di una pena, motivatamente, ritenuta del tutto congrua rispetto all'obiettiva entità della fattispecie.


5. Per quanto precede il ricorso - globalmente considerato - deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni anche in ordine alla condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che si reputa congruo ed equo determinare come da dispositivo

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida in € 2.500,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso l'11/12/2015

Il Consigliere estensore
Paolo Antonio Bruno



Il Presidente
Maurizio Fumo

